CSQA PEFCGFS-86598-AHV

COMUNE DI PANCHIÀ

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE

PER LA VENDITA "IN PIEDI" DI PRODOTTI LEGNOSI, CONCERNENTE IL TAGLIO DI LEGNAME PROVENIENTE DAI BOSCHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PANCHIA'

LOTTO BOSCHIVO denominato: "Lastolina".

Lotto unico, concernente il Progetto di taglio denominato:

1 "Lastolina" – n. 104/2026/3.

Articolo 1 - Oggetto della vendita.

La vendita ha per oggetto il lotto boschivo riferito al Progetto di taglio sopra citato, denominato "Lastolina" – n. 104/2026/3. Lotto unico in quanto il legname insiste su un'unica realtà di versante, la tipologia di legname ricavabile risulta simile e se ne evidenzia altresì la necessità di definirlo lotto unico onde eliminare interferenze fra ditte boschive in riferimento alle fasi di utilizzo del materiale legnoso. I quantitativi di legname come riportato nel succitato Progetto di taglio sono i seguenti:

	Numero Progetto di taglio	Volume tariffario presunto (mc.)	Legname da opera presunto (mc.)	Combustibile presunto (t.)
1	104/2026/3	299	224	95

L'acquisto del legname in piedi comporta l'espletamento di tutte le attività operative specialistiche relative a:

- taglio delle sole piante assegnate dal personale forestale;
- esbosco dei prodotti legnosi;

Le lavorazioni comprendono il recupero del materiale legnoso. I volumi presunti sono quelli riportati nella tabella sopra esposta, per ulteriori dettagli si rimanda al Progetto di taglio redatto dal Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.

Il lotto succitato è costituito da piante in piedi, nelle quantità indicate nel Progetto di taglio e viene posto in vendita nelle condizioni naturali in cui si trova e secondo le prescrizioni indicate negli atti di vendita.

La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori

occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta sia per infortuni, che aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta negli Allegati tecnici di cui sopra e ribadita in questo Capitolato d'oneri particolare. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi. Gli stessi Allegati tecnici ne riportano le cartografie di massima, con evidenza dei luoghi, nonché i limiti della schiantata con specifico riferimento alle superfici interessate dalle lavorazioni. La ditta è pertanto invitata a visionare direttamente i luoghi in oggetto.

Articolo 2 - Modalità di esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale del 23 maggio 2007, n 11 e secondo quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento prot. 787288 dd. 28/12/2018 possono operare solo le imprese iscritte all'elenco delle imprese forestali della CCIAA di Trento. La ditta esecutrice del lavoro dovrà essere munita di patentino ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P. 11/2007.
L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate negli Allegati tecnici ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l'abbattimento delle piante oltre i limiti dell'area assegnata.

Art. 3 - Accesso al sito.
Il lotto boschivo in questione è adeguatamente servito da strade forestali ed in particolare:
- pista forestale "Lastolina-Simonoste".
Resta ad esclusivo carico dell'acquirente il ripristino del piano viabile forestale nel caso di deterioramento dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e trasporto del legname. La viabilità forestale di servizio dovrà essere percorsa usando massima cautela ed attenzione nell'effettuare i carichi al fine di evitare il sovraccarico del piano viario, contestualmente è vietata l'apertura di piste forestali all'interno dell'area soggetta ad utilizzazione.
I mezzi dell'impresa utilizzatrice potranno transitare solo sui tratti di viabilità interessata dai lavori e concordata con il personale di Custodia forestale. Il trasporto del legname dovrà essere effettuato esclusivamente nel seguente orario: 6:00-19:00.

Art. 4 - Area di esbosco e conduzione dei lavori.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione dell'acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati tecnici e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, legate al mantenimento delle infrastrutture.
Andranno rispettate le norme con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale

di Custodia Forestale di zona, del personale Forestale, al fine della corretta applicazione delle norme di Polizia Forestale.

Qualora siano rilevate inadempienze a carico dell'acquirente verrà applicata la relativa sanzione.

Il recupero della massa legnosa schiantata, vista la morfologia dei luoghi e dei pendii, dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo di verricello forestale e processore, applicando tecniche da non arrecare danni all'ambiente e limitandone contestualmente danni al legname utilizzato.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l'esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ✓ ripristino delle sedi stradali forestali e dei sentieri presenti all'interno dell'area della tagliata come da condizioni iniziali dei luoghi;
- ✓ l'acquirente dovrà farsi carico dell'asporto delle ramaglie e dei residui dell'eventuale scortecciatura, tutto senza oneri per la parte venditrice.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno ceduti all'acquirente alle seguenti condizioni:

- nessun compenso aggiuntivo;
- obbligo di asportazione dal bosco entro 2 mesi dalla fine dell'utilizzazione;

Il legname dovrà essere accatastato nel piazzale in località Sette Nani.

Art. 5 - Obblighi a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore nell'adempimento delle lavorazioni deve usare la diligenza richiesta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti, delle norme che regolano il presente appalto, nonché alle condizioni che attengono all'esecuzione dei lavori.

Art. 6 - Sicurezza.

Tutta l'utilizzazione del materiale assegnato deve compiersi sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nei citati Progetti di taglio di prodotti legnosi, nonché da quanto prescritto nel **documento unico di valutazione dei rischi attività interferenti (D.U.V.R.I.) e dei rischi all'interno dell'area di cantiere forestale.** Di detta documentazione all'impresa appaltatrice ne verrà fornita copia per presa visione e conoscenza.

Contestualmente in applicazione dell'art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall'art. 16 del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, l'impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di protezione e prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell'attività della stessa. A tutti gli addetti è fatto obbligo all'utilizzo delle misure protettive generali e dispositivi di protezione individuale; l'appaltatore dovrà altresì provvedere a proprie spese per le assicurazioni infortunistiche, previdenziali e assistenziali per il personale occupato. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà essere anche in possesso dei requisiti di legge in riferimento all'iscrizione presso la CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, nonché dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa attraverso il "Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco".

Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione ed a carico dell'acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nei Progetti di taglio, per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale forestale al fine della corretta applicazione delle norme di polizia forestale. Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendone l'accesso al solo personale autorizzato, nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.

L'aggiudicatario e l'utilizzatore sono altresì obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm., previa valutazione dei rischi delle attività all'interno dell'area di cantiere forestale e dei rischi delle attività interferenti, nonché a rispettare, nelle operazioni di esbosco ed accatastamento del legname, le debite distanze di sicurezza dai cigli stradali, nonché dai corsi d'acqua.

È altresì d'obbligo il rispetto della normativa sull'installazione di linee di gru a cavo che possono interferire con il volo aereo, come esplicitato nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa.

Articolo 7 - Assicurazione per danni a persone e/o cose.

L'impresa appaltatrice dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Amministrazione che di terzi nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

Articolo 8 - Consegna dei lavori / rilievo dei danni e collaudo.

I lavori possono iniziare a seguito della stipula del contratto, solo dopo la consegna da parte dell'Autorità Forestale del lotto boschivo e **dovranno essere ultimati entro 15.12.2026.**

L'acquirente dovrà comunicare, con congruo anticipo al Custode forestale di zona la data di inizio lavori, contestualmente si provvederà alla consegna dei medesimi da parte dell'Autorità Forestale, non che alla consegna del Documento sulla valutazione dei rischi riferiti all'area soggetta a lavori boschivi.

L'acquirente dovrà comunicare e giustificare eventuali ritardi con riferimento all'inizio e fine dei lavori.

La Committenza potrà comunque valutare la possibilità di concedere proroghe su richiesta dell'acquirente valutandone le motivazioni.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori senza giustificazione, condivisa ed accettata dall'Ente proprietario, si applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1 per mille e comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 126 bis del D.lgs. 36/2023.

L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni o inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da

esso che dai suoi dipendenti.
L'aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non viene garantito né il legname né la legna aggiudicata. Con la consegna, all'aggiudicatario viene trasferita la responsabilità per eventuali danni causati a cose o a persone in conseguenza delle operazioni di utilizzazione, fino ad avvenuto collaudo finale.

Articolo 9 - Certificazioni.
Il materiale legnoso oggetto dell'appalto proviene da foreste certificate 100% PEFC / numero certificato CSQA PEFCGFS-86598-AHV.
L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione, secondo il "Manuale del Sistema di servizio Forestale" (Gruppo Territoriale PEFC - Trentino rev. 12 del 19.01.2016).

Articolo 10 - Misurazione.
L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
Prima dell'inizio delle operazioni di asportazione del legname l'acquirente dovrà darne comunicazione al Custode Forestale con congruo anticipo. Il legname ricavato verrà misurato presso il piazzale sito in località Sette Nani a mezzo di cavalletto dendrometrico a cura del personale di Custodia Forestale, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure specifiche.
La misurazione dei prodotti legnosi al fine della liquidazione del corrispettivo verrà effettuata prendendo in considerazione il volume netto utilizzato da intendersi come misura piena senza corteccia, applicando le seguenti percentuali di riduzione a seconda della specie:

- 10% per abete;
- 18% per larice;
- le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 20 (cm 10 per ciascuna estremità).

Articolo 11 - Rilievo dei danni e collaudo.
Il rilievo dei danni sarà eseguito dal personale di Custodia Forestale nel corso delle utilizzazioni. Alla fine dei lavori mediante il Certificato di Collaudo l'Autorità Forestale ne verificherà la corretta esecuzione dei medesimi.

Articolo 12 - Inadempienze e sanzioni.
In caso di inadempienze degli obblighi assunti dall'impresa appaltatrice, la stessa sarà tenuta a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica.
Qualora si dovessero verificare inadempienze o danneggiamenti agli immobili, mobili o materiali del Comune o di terzi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Verificandosi, inoltre, abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinare o far eseguire d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, i lavori necessari per la regolare esecuzione del servizio, addebitando la relativa spesa all'appaltatore.
In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari ad euro 100,00 giornaliere.

Articolo 13 - Garanzia definitiva.

A garanzia della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, nonché a garanzia dei danni che si potrebbero verificare a causa del transito con mezzi pesanti quali autotreni e autoarticolati su strade comunali, oggetto di divieto, si richiede la costituzione di una **garanzia definitiva di euro 5.000 per contratti di importo pari o inferiore a 50.000 euro, nel caso invece di importi contrattuali superiori ai 50.000 euro verrà richiesta una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale.**
Essa può essere costituita, alternativamente, sotto forma:
a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi
La garanzia fideiussoria è trasmessa all'amministrazione aggiudicatrice tramite PEC in formato PDF/A non modificabile e munito delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Articolo 14 - Pagamento.

Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il tesoriere dell'Ente venditore, secondo le seguenti modalità:
La ditta ha versato, prima della sottoscrizione del presente capitolato, parte integrante del contratto, un acconto pari al 30% del valore complessivo del/dei lotto/i, inclusa I.V.A. riferita all'intero importo, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 C.C., mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria del Comune.
Il restante 70%, a saldo dell'importo complessivo definitivo della vendita, inclusa I.V.A., dovrà essere versato prima dell'asporto del/dei lotto/i. Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati e misurati a piazzale.
In deroga a quanto sopra è consentito l'asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di legge) prima dell'inizio delle operazioni di asporto dello stesso, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo del pagamento del valore del/dei lotto/i.
La ditta si dichiara in possesso di idonea polizza assicurativa per l'attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate.

La ditta ha comunicato i dati relativi alla ditta che eseguirà le operazioni di utilizzazione, la quale possiede i requisiti di legge (ditte iscritte all'albo della CCIAA di Trento e munita di patentino forestale) o ha prodotto attestati analoghi al patentino forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del DPR 445/2000.

Articolo 15 - Disposizioni finali.

Dalla data di consegna e sino all'ultimazione dell'asporto dell'intero quantitativo di legname aggiudicato, la ditta acquirente è responsabile per qualsiasi danno a persone o cose.

Per quanto non disposto dal presente Capitolato d'oneri particolare, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in materia.